

DETERMINAZIONE n. 34/T
In data 12.05.2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LAVORI DI "RICOSTRUZIONE MURO RETROSTANTE LA SEDE MUNICIPALE".
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI ALLA DITTA DAL BIANCO
RUGGERO DI FARA VICENTINO (VI);

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4[^] del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
Lì *****

Il Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria determinazione n° 108/T dell' 11.11.2010 con cui a seguito di gara con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 57 [commi 2 lett. c) e 6] del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i. sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo di Fara Vicentino (VI) i lavori di "Ricostruzione muro retrostante la sede municipale" per l'importo contrattuale di €. 116.348,51 (rispettivamente per €. 114.345,51 per lavori ed €. 2.003,00 per oneri per la sicurezza) oltre all'IVA nella misura di legge;

VISTO il contratto stipulato con la suddetta ditta in data 11 gennaio 2011 n° 329 di repertorio comunale e dato atto che all'art. 21 dello stesso sono richiamate le parti oggetto di subappalto, giusta richiesta riportata sulla documentazione di gara presentata dall'impresa;

ATTESO che la ditta Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo di Fara Vicentino (VI) con nota datata 06.05.2011, pervenuta al prot. com.le n° 1518/11 in data 12.05.2011, ha chiesto formale autorizzazione al subappalto delle opere indicate in sede di partecipazione di gara:

- opere di scavo e riempimenti;

per un totale complessivo di €. 10.448,05 al netto degli oneri fiscali e pertanto non eccedente il 50% dell'importo totale dei lavori, unendo la prescritta documentazione relativa al nominativo preposto come subappaltatore da cui risulta che lo stesso è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica e di regolarità contributiva per cui non sussistono motivi per negare l'autorizzazione;

RITENUTO opportuno procedere ad integrare la bozza del contratto trasmessa, nel nuovo testo che allegato sub lett. A) al presente provvedimento ne viene a costituire parte integrante e sostanziale;

VISTE le disposizioni legislative in materia che dettano modalità in ordine al subappalto ed in particolare richiamati l'art. 118 del D. Leg.vo 163/2006, comma 2°, così come modificato dal D. Leg.vo n° 152/2008, che fissa nel limite del 30% la quota subappaltabile, oltre a quanto stabilito dalla L.R. 07.11.2003 n° 27 ed in particolare dal comma 1 dell'art. 38 che aumenta nella misura percentuale del 50% l'importo dei lavori che possono essere subappaltati;

RICONOSCIUTA l'urgenza a provvedere con la consegna dei lavori i quali data la specificità dell'intervento (ricostruzione di un muro in elevazione previo sbancamento a monte per ampliamento) possono, in caso di avversità atmosferiche, costituire un potenziale pericolo per la sottostante sede municipale per smottamenti o franamenti considerato che già gli stessi risultano essere stati precedentemente sospesi a fronte di un periodo di avversità atmosferiche che hanno prudenzialmente suggerito di evitare di attivare il cantiere e dare avvio alle opere;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data 28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di autorizzare per le causali espresse in premessa la ditta Dal Bianco Ruggero di Fara Vicentino (VI), aggiudicataria dei lavori di "Ricostruzione muro retrostante la sede municipale", a subappaltare alla ditta Dal Bianco Ruggero di Fara Vicentino (VI) i lavori, per le parti citate, per un importo complessivo di €. 10.448,05 oltre ad IVA, nel rispetto dei contenuti della bozza di "Contratto di subappalto" che si allega al presente provvedimento sub lett. A) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, che il suddetto importo è contenuto entro il limite di cui al 2° comma dell'art. 118 del D. Leg.vo n° 163/2006 così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera aa) del D. Leg.vo 152/2008;
- 3) di precisare a mente dell'art. 118 del D. Leg.vo 163/2006 così come modificato dal D. Leg.vo 152/2008 che:
- a) il contratto tra l'impresa Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo e l'impresa Dal Bianco Ruggero dovrà essere trasmesso, in copia autentica, a questa Amministrazione ed al Direttore dei Lavori autorizzando l'effettivo immediato inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
 - c) la ditta subappaltatrice dovrà trasmettere all'Amministrazione committente, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa eventualmente la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, e con cadenza periodica copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - d) dovrà essere trasmessa, entro venti giorni, dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative al pagamento al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia;

* * * * *

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N..98...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _18 MAG. 2011_____

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Le sottoscritte imprese:

- **COSTRUZIONI EDILI GARZOTTO Cav. Bortolo** con sede in Fara Vicentino (VI) in Via Ortigara 18, Partita IVA / Codice fiscale / Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Rovigo n. 00090130246 / GRZBTL37T25E762A / REA VI94066, di seguito al presente atto denominato semplicemente "Appaltatore", rappresentata dal Sig. Garzotto Bortolo, nato ad Lusiana (VI) , il 25/12/1937, residente in Fara Vicentino Via Ortigara, n. 18, Codice fiscale GRZBTL37T12E762A, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta, domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa;
- **DAL BIANCO RUGGERO** con sede in Fara Vicentino (VI), Via Stadio 8, Codice Fiscale E P.IVA ed iscrizione presso il Registro delle Imprese della Provincia Vicenza: DLBRGR51B21E731D / REA VI 147120 di seguito al presente atto denominato semplicemente "Subappaltatore", rappresentata dal Sig. Dal Bianco Ruggero, nato a Lugo di Vicenza (VI) il 21/02/1951, residente a Fara Vicentino (VI) in Via Stadio, 8, Codice fiscale: DLBRGR51B21E731D, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta, domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa;

PREMESSO CHE

- il Comune di Salcedo – (VI) P.IVA 00603780248 ha bandito una gara per l'affidamento a mezzo di pubblico incanto dei lavori di "RICOSTRUZIONE MURO RETROSTANTE LA SEDE MUNICIPALE" (CUP G43C10000010006 – CIG 0510717100) , per l'importo complessivo di € 131.500,00 per lavori a base d'appalto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici nr. 108/T dell' 11.11.2010, la gara è stata aggiudicata definitivamente alla ditta Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo di Fara Vicentino (VI) per l'importo di €. 116.348,51 comprensivo di oneri per la sicurezza ed al netto dell'IVA ;
- l'art. 118, comma 2° del D. Leg. 163/2006 e s.m.i. e l'art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto – parte prima – prevedono la possibilità di sub-appaltare parte dei lavori fino al 30% dei lavori della categoria prevalente, così come contemplato altresì ai sensi dell'art. 38 della L.R. 7/11/2003 nr. 27;
- all'atto dell'offerta, in sede di gara, l'Appaltatore ai sensi dei disposti dell'art. 118, comma 2° punto 1, del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i., aveva dichiarato l'intento di avvalersi dell'istituto del subappalto indicando le opere, o parte di esse, che intendeva subappaltare;
- è stato stipulato in data 11 gennaio 2011 con repertorio comunale n° 329, prot. n° 0065/11, il contratto di appalto in oggetto con l'Amministrazione Comunale, registrato a Thiene in data 14.01.2011 serie 1° numero 18;
- l'Appaltatore, con propria nota del 06.05.2011 ha avanzato richiesta all'Amministrazione Comunale per ottenere l'autorizzazione al subappalto delle opere o parti di esse specificatamente già indicate in sede di partecipazione alla gara;
- con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° ___/T del ___/___2011 è stato autorizzato il subappalto in questione nei confronti della ditta Dal Bianco Ruggero di Fara Vicentino (VI)

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta, i lavori rientranti nella categoria prevalente OG1 limitatamente alle opere costuenti:

- a) scavi di sbancamento a sezione aperta e smaltimento del materiale di risulta, sulla base delle direttive derivanti dalla analisi chimiche e della DD.LL. e comunque in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R.V. 2424/2008 parte integrante e sostanziale del presente atto, rientranti nella categoria OS13;
- b) riempimento degli scavi con terreno vegetale, in ossequio alle disposizioni di cui al succitato art. 186 D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2424/2008;

Art. 2

il corrispettivo di sub-appalto è convenuto a misura ed è presunto in € 10.448,05 (euro Diecimilaquattrocentoquarantaotto/05) e relativi oneri per la sicurezza compensati a parte; i prezzi unitari secondo i quali saranno pagati i lavori di cui trattasi sono quelli previsti dalla lista categorie presentata dall'impresa appaltante e riportati nell'allegato "A"

L'importo di € 10.448,05 (Diecimililaquattrocentoquarantaotto/05) indicato non è vincolante per le parti ed il corrispettivo dei lavori varierà in più o in meno a seconda della quantità effettiva di opere eseguite, entro comunque il limite del 30% di cui alle surrichiamate vigenti disposizioni in materia;

Art. 3

Il Subappaltatore

dichiara

- di aver preso diretta visione e di ben conoscere il genere di lavoro che col presente contratto si impegna a svolgere, l'entità del medesimo, i luoghi ove dovranno eseguirsi i lavori, le circostanze e le condizioni ambientali in cui detti lavori dovranno svolgersi, comprese le caratteristiche del suolo e del sottosuolo, la consistenza e le condizioni di transitabilità della rete viaria interessata dai lavori;
- di aver completa conoscenza della documentazione tecnica relativa ai tipi e alle caratteristiche dei lavori da eseguire e di poterli compiere senza difficoltà o dubbiezze nei modi e nei temi prescritti e ai prezzi concordati.

Il Subappaltatore dichiara altresì di possedere tutti i macchinari, le attrezzature i mezzi di trasporto necessari, tutto il personale e quant'altro occorrente per eseguire in completa autonomia operativa e con gestione a proprio rischio tutti i lavori oggetto del presente contratto nei modi e termini prescritti, e

si impegna a

- rispettare gli obblighi contrattuali relativi alle condizioni, luoghi e termini di consegna imposti dalla stazione appaltante;
- sostenere, per quel che concerne i servizi e le forniture effettuate, le spese di fabbricazione, assemblaggio, installazione, prove sui materiali (terreno di riporto con provenienza fuori cantiere, comprensivo di analisi, comunicazioni e quanto altro previsto dalla normativa in materia, ivi compresi permessi per il trasporto ecc.) e messe a punto, nonché le prestazioni e le forniture effettuate durante il periodo di garanzia, i trasporti, le spese di trasferimento, di custodia e qualsiasi tipo di imposte e tasse
- provvedere alla gestione in proprio dei lavori ad essa affidati, assumendo la mano d'opera e procurandosi i mezzi, le forniture e i finanziamenti a ciò necessari.
- eseguire le prove di funzionamento, collaudi ed eventuali sostituzioni per la parte di sua competenza fino al termine delle obbligazioni;
- rispondere delle obbligazioni nascenti dagli atti e contratti posti in essere per l'esecuzione della sua quota di contratto, senza che tra le Parti possa sorgere alcun impegno solidale nei confronti dei terzi, eccetto che nei riguardi della Stazione Appaltante.
- tenere informata la ditta Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo di tutte le difficoltà che incontrerà nell'esecuzione dei lavori di propria competenza;
- nominare, a propria cura e spese, un proprio responsabile di cantiere, il quale sarà responsabile della gestione, dell'organizzazione e della conduzione dello stesso, con particolare riguardo all'osservanza ed all'applicazione delle norme di legge e di quelle regolamentari antinfortunistiche nei confronti degli addetti ai lavori e di ogni terzo;
- prima dell'inizio dei lavori, a fornire originale o copia del D.U.R.C. (Documento Unico di

Regolarità Contributiva);

- durante il corso dei lavori e per tutta la sua durata fornire copia dei modelli F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali dei propri dipendenti;

Art. 4

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente al Capitolato Speciale d'Appalto, agli elaborati progettuali, agli ordini della direzione di cantiere e condotti secondo il programma concordato.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori non potrà essere superiore a quello assegnato dall'ente appaltante all'Appaltatore.

Pertanto, il Subappaltatore è obbligato con l'Appaltatore al rispetto di tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto per i lavori di premessa, compreso il termine di ultimazione prefissato. L'eventuale ritardo, sui lavori oggetto del presente contratto, che dovesse verificarsi sul termine finale sarà soggetto a penale a carico del Subappaltatore, di importo equivalente alla penale inflitta all'impresa Appaltante, maggiorata di qualsiasi altro danno, spesa, onere e quant'altro che sarà posto a carico dell'impresa Appaltante.

Il Suappaltatore dichiara di essere a piena conoscenza del termine posto al 28 maggio 2011 e delle condizioni tutte previste dall'art. 11 del Contratto di appalto stipulato dall'Appaltatore con il Comune di Salcedo in data 20.01.2011 rep. n° 330;

Art. 5

Il Subappaltatore è tenuto ad osservare per l'assunzione della manodopera le norme che disciplinano le domande e le offerte di lavoro.

Sono in particolare a carico del Subappaltatore:

- Il trattamento retributivo e normativo nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni da eseguire in adempimento del presente contratto per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, non inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per la quale si svolgono i lavori.
- Le assicurazioni sociali e gli oneri contributivi per i lavori di cui sopra e la trasmissione periodica delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva.
- I trasporti di materiali, l'attrezzatura generale e personale occorrente; la mensa degli operai e la trasferta ed ogni altro occorrente magistero.
- La predisposizione prima dell'inizio dei lavori del Piano Operativo di Sicurezza completo di tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e dei terzi.
- Tutte le cautele e le prescrizioni previste dalle autorità competenti preposte alla verifica ispettiva di controllo cantiere.

Art. 6

Il Subappaltatore non potrà cedere, neppure in parte nè subappaltare, a sua volta le lavorazioni oggetto del presente contratto. E' pure vietata qualunque cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. Il contratto medesimo in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, si intenderà nullo sin dall'origine impregiudicato il diritto dell'Impresa eventualmente derivante da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore per violazioni delle vigenti norme di legge.

Art. 7

I pagamenti vengono fatti a presentazione di regolari fatture, mediante bonifico bancario ad incasso del SAL da parte dell'Appaltatore.

In ottemperanza alla legge n. 136 del 13/08/2010 il subappaltatore chiede che i pagamenti siano accreditati presso il conto corrente :

..... Agenzia/ Filiale di

di cui IBAN : IT.....

il conto corrente è dedicato, sia pure in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Art. 8

Qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione esecuzione o risoluzione del presente contratto, e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale.

Il collegio arbitrale giudicante sarà costituito a richiesta di una delle parti e la domanda dovrà essere inoltrata con lettera raccomandata. Il collegio arbitrale giudicante sarà composto di tre arbitri, dei quali due nominati da uno per ciascuna delle parti, il terzo arbitro, che avrà funzione di Presidente, verrà nominato di comune accordo dai primi due entro 10 giorni dalla loro nomina, ed in caso di mancato accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro. Nel caso che una delle parti contraenti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro entro il termine di 20 giorni dalla richiesta dell'altra parte, vi provvederà su istanza della parte interessata, il presidente del Tribunale di Treviso a norma dell'art. 810 C.P.C. Il Collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile, senza formalità di procedure e secondo equità, quale amichevole compositore. In ogni caso, il Collegio Arbitrale giudicherà anche in merito all'entità dell'accollo delle spese di giudizio.

Art. 9

Il Subappaltatore con la firma del presente contratto dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy e di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati limitatamente stabilite dalle leggi vigenti per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 10

Le parti danno atto che la presente scrittura privata potrà essere soggetta a registrazione in caso d'uso anche su semplice richiesta di una sola delle parti.

Per quanto non previsto nel presente contratto si applica quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.

Il presente contratto avrà validità dalla data di approvazione del subappalto da parte dell'ente appaltante.

Letto confermato e sottoscritto.

Fara Vicentino, addì

Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo

Dal Bianco Ruggero

Si approvano specificamente gli art. 2-3-4-5-6-7-8-9-10

Costruzioni Edili Garzotto Cav. Bortolo

Dal Bianco Ruggero
